

# **OSPITALETTO SERVIZI SRL**

## **Statuto**

# Indice

	Pagina
Art. 1 – Denominazione	3
Art. 2 - Sede	3
Art. 3 - Oggetto Sociale	3
Art. 4 - Durata della Società	4
Art. 5 - Domicilio Soci	4
Art. 6 - Capitale Sociale	4
Art. 7 – Vincolo di partecipazione pubblica - Trasferimento delle Quote	4
Art. 7 BIS Controllo Analogo	5
Art. 8 - Recesso del Socio	6
Art. 9 - Esclusione del Socio	7
Art. 10 - Assemblea dei Soci	7
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea	8
Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea	8
Art. 13 - Svolgimento dell'Assemblea	8
Art. 14 - Quorum Assembleari	9
Art. 15 - Organo di Amministrazione	9
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione	11
Art. 17 - Poteri	12
Art. 18 - Compensi	12
Art. 19 - Rappresentanza della Società	12
Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti	12
Art. 21 - Esercizio Sociale	13
Art. 22 - Utile	13
Art. 23 – Dividendi	14
Art. 24 - Scioglimento e Liquidazione	14
Art. 25 - Disposizione Finale	14

## **Art. 1 – Denominazione**

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "OSPITALETTO SERVIZI SRL", che in forma abbreviata è la seguente: "O.S. srl".

## **Art. 2 - Sede**

1. La società ha sede nel Comune di OSPITALETTO, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

## **Art. 3 - Oggetto Sociale**

1. La società ha per oggetto la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Ospitaletto.
2. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie.
3. La società potrà effettuare la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; potrà inoltre effettuare test di auto-diagnosi e servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza. Potrà infine effettuare la prestazione di tutti i servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.
4. La società, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune di Ospitaletto:
  - opererà nella realizzazione e gestione dei servizi socio-educativi quali asili nido, scuole dell'infanzia e più in generale scuole di ogni ordine e grado, servizi ricreativi ed educativi;
  - opererà nella realizzazione e gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare;
  - potrà svolgere attività di promozione e gestione di servizi culturali e servizi sportivi;
  - potrà attivarsi nei settori della formazione professionale e permanente, nonché nell'erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro.
5. La società, nella erogazione di servizi e attività finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra enunciati, si ispira ai principi di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.
6. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi nonché assumere in misura non prevalente partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine, senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 4 - Durata della Società**

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 5 - Domicilio Soci**

1. Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i rapporti fra loro e con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### **Art. 6 - Capitale Sociale**

1. Il capitale è di euro 20.000,00 (Ventimila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2648 del Codice Civile.
2. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali.
3. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
4. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione a sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.
6. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 del codice civile. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

#### **Art. 7 – Vincolo di partecipazione pubblica - Trasferimento delle Quote**

1. La società è a totale capitale pubblico. Qualora il capitale sociale venga detenuto da più soggetti pubblici, il controllo congiunto viene esercitato dagli enti secondo le previsioni di legge in materia. Alla società possono partecipare altri enti pubblici locali, aziende speciali e consorzi di enti locali con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale. Una quota non inferiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
2. Il socio che intende trasferire con atto inter vivos a terzi non soci, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà, la nuda proprietà od altro diritto reale sulla propria quota, deve informare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente il valore, le condizioni della cessione e le esatte generalità del terzo acquirente, l'Organo amministrativo, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

3. La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò che è offerto in vendita. Nel caso che più soci vogliano esercitare il diritto di prelazione, la quota od il diritto offerto sarà ripartito fra gli stessi in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui infra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

5. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo.

6. Entro trenta giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione, i soci dovranno comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in prelazione ai soci può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

7. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra. Decorsi i tre mesi citati, la quota offerta sarà nuovamente soggetta alla disciplina del diritto di prelazione.

#### **Art. 7 BIS Controllo Analogo**

Il controllo analogo viene esercitato dall'Amministrazione e da ogni ulteriore ente dovesse entrare a far parte successivamente nella compagine sociale, mediante le seguenti modalità.

##### 1) controllo ex ante da parte della Giunta Comunale

La società sottopone alla preventiva approvazione da parte dell'ente i seguenti documenti di programmazione annuale che vengono successivamente comunicati al Consiglio Comunale:

- relazione programmatica;
- piano degli investimenti;
- piano occupazionale;

##### 2) controllo contestuale.

La società deve presentare all'ente una relazione periodica, di norma entro il mese di Settembre evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.

L'ente il Consiglio Comunale ha la facoltà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società e di disporre controlli ispettivi.

##### 3) controllo ex post.

L'ente in sede di approvazione del rendiconto dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'organo amministrativo, altresì:

- entro il mese di novembre di ciascun anno, presenterà il proprio Bilancio di Previsione unitamente al Piano Industriale della Società per l'anno successivo;
- ogniqualvolta richiesto dall'assemblea, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del consiglio comunale del comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari;
- ove richiesto dal socio, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta Comunale relazionando in merito alla gestione della società.

### **Art. 8 - Recesso del Socio**

1. Il socio ha diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., quando non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 4 c.c.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata (con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e dell'ammontare delle quote per il quale viene esercitato il diritto di recesso) spedita entro 25 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nell'apposito libro oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

5. I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante:

- acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;

- acquisto da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

7. Se nessuna delle due ipotesi si verifica, allora il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 2482 c.c., qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

## **Art. 9 - Esclusione del Socio**

1 - Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

a - fallimento od assoggettamento a procedura concorsuale del socio;

b - la condanna per specifici reati e gravi violazioni al presente statuto.

2 - L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3 - L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione dell'Arbitro.

4 - Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5 - Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

## **Art. 10 - Assemblea dei Soci**

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a - l'approvazione del bilancio di esercizio;

b - la nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, ove istituito il Consiglio di Amministrazione;

c - l'approvazione del piano industriale, commerciale e degli investimenti da sottoporre preventivamente all'esame del Consiglio Comunale, su proposta dell'Amministratore Unico o del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione, ove istituito il Consiglio di Amministrazione;

d - la nomina dell'Organo di controllo che svolge sia la funzione di controllo di gestione che la funzione di revisione legale dei conti;

e - la determinazione del compenso degli amministratori e del revisore unico, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

f - le modificazioni del presente statuto, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

g - lo scioglimento della società e la nomina di uno o più liquidatori;

h - le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo o sottoposte al suo esame dagli amministratori.

2. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori o nei casi previsti dalla legge, e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni nei casi consentiti dalla legge.

3. Le Assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato italiano.

#### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, o dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (per posta elettronica PEC l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

3. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori ed il revisore, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Gli amministratori che non partecipano personalmente all'Assemblea totalitaria, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti come tali al Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge; gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione.

4. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere invalidata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

#### **Art. 13 - Svolgimento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se opportuno, due scrutatori anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.



4. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio, senza che sia perciò necessaria la nomina del segretario.
5. A ciascun socio spetta un numero di voti in proporzione alle quote possedute.
6. L'Assemblea potrà svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

I soci, gli amministratori, e l'Organo di controllo se nominato, personalmente identificati a cura del Presidente, potranno presenziare alla riunione dagli altri capi del collegamento, con la possibilità per ciascuno di essi di intervenire oralmente sugli argomenti in discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, il tutto in tempo reale ed in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'Assemblea.

#### **Art. 14 - Quorum Assembleari**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea, salvo che nei casi previsti dalle lettere f) e g) del precedente art. 10 nei quali occorre il voto favorevole di almeno il 75,00% (settantacinque/00 per cento) del capitale sociale.
2. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.
3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non potrà essere adottato il voto segreto.
4. Le deliberazioni, prese a norma di legge e di statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

#### **Art. 15 - Organo di Amministrazione**

1. L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni.

In deroga a quanto previsto all'articolo 2475, terzo comma del codice civile, non è consentito affidare l'amministrazione ai soci.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi compresi quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

I requisiti dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere assicurato il rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso, nel rispetto dell'equilibrio di genere, agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2 lett. a) del TUSPP in materia di società "in house", è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca che potrà essere effettuata anche in assenza di giusta causa, o per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

4. I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile.

5. Il consiglio, ove costituito, provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

E' previsto altresì:

- a) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- b) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

## **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

1. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
2. Il Consiglio, ove istituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.
3. Di regola la convocazione è fatta mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza mediante comunicazione e-mail da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.
4. La riunione del Consiglio, ove istituito, sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.
5. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.
8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

L'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione, ai sensi di legge, può essere affidata ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

9. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

E' prevista l'esclusione della carica di vicepresidente o, in alternativa, la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Gli altri consiglieri, e l'Organo di controllo se nominato, personalmente identificati a cura del Presidente, potranno presenziare alla riunione dagli altri capi del collegamento, con la possibilità per ciascuno di essi di intervenire oralmente sugli argomenti in discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, il tutto in tempo reale ed in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo.

## **Art. 17 - Poteri**

1. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico a quest'ultimo competeranno i poteri di ordinaria amministrazione ed i soli poteri di straordinaria amministrazione specificatamente deliberati dall'Assemblea all'atto della nomina. Tali poteri potranno essere modificati in qualsiasi momento dall'Assemblea con delibere successive a quelle di nomina.
3. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, dovranno relazionare al Consiglio Comunale almeno una volta all'anno, ovvero entro il 30 settembre, sui seguenti argomenti:
  - a - i risultati dell'esercizio dell'anno precedente;
  - b - i risultati dell'esercizio in corso;
  - c - le previsioni di chiusura dell'anno corrente.

## **Art. 18 - Compensi**

1. La nomina e la retribuzione dell'organo amministrativo sono decise dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di società a controllo pubblico. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o a fine mandato. Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

## **Art. 19 - Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito.
2. L'Organo di Amministrazione nomina il direttore della farmacia ed il personale amministrativo o tecnico.

## **Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti**

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La scelta tra collegio sindacale o sindaco unico è operata con decisione dei soci. In ogni caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del codice civile.

Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

In caso di caso di revoca la nomina spetta all'assemblea dei soci.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Con decisione dell'assemblea la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

2. Il compenso sarà determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

## **Art. 21 - Esercizio Sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

## **Art. 22 - Utile**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a - almeno il cinque per cento è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b - il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

### **Art. 23 – Dividendi**

1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

### **Art. 24 - Scioglimento e Liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

### **Art. 25 - Disposizione Finale**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, nonché delle norme e disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.